

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03005 Barbato: Indagini nei confronti del Colonnello della Guardia di finanza Salvatore Paglino .....	74
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	78
5-03006 Fugatti: Proroga dei termini di versamento delle imposte per i contribuenti soggetti agli studi di settore .....	75
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	80
5-03007 Fluvi: Contributo aggiuntivo a carico dei soggetti che hanno usufruito della procedura per la regolarizzazione dei capitali detenuti illegalmente all'estero .....	75
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	81
5-03008 Occhiuto: Adozione del decreto ministeriale per la determinazione delle modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali previste per le zone franche urbane .....	76
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	82
Sui lavori della Commissione .....	76

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sulle problematiche relative all'operatività della giustizia tributaria .....	77
---	----

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Corrado Passera, Consigliere Delegato e Chief Executive Officer di Intesa Sanpaolo Spa, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca, recanti disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati .....	77
--	----

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata

anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte quindi che su richiesta del rappresentante del Governo, concorde il presentatore, lo svolgimento dell'interrogazione Milo n. 5-03004 è rinviato ad altra seduta.

**5-03005 Barbato: Indagini nei confronti del Colonnello della Guardia di finanza Salvatore Paglino.**

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Francesco BARBATO (IdV), sottolinea preliminarmente come il suo gruppo intenda esercitare una funzione di controllo, a presidio della trasparenza, dell'autonomia e dell'indipendenza del Corpo della Guardia di finanza, i cui esponenti, ove sottoposti a indagini da parte della magistratura, non devono godere di alcun trattamento privilegiato rispetto agli altri cittadini.

L'atto di sindacato ispettivo intende invece fare luce sul dubbio, invalso in molti, che gli appartenenti alla Guardia di finanza o ad altre forze dell'ordine, qualora indaghino su reati che coinvolgono la pubblica amministrazione o esponenti politici, corrano il rischio di trovarsi coinvolti in vicende, anche giudiziarie, che ne danneggiano la reputazione personale, oltre a gettare discredito sul corpo di cui fanno parte.

In particolare, per quanto riguarda la vicenda affrontata dall'interrogazione, evidenzia come le accuse inizialmente formulate a carico del colonnello della Guardia di finanza Salvatore Paglino per i reati di peculato e di atti persecutori (cosiddetto «*stalking*»), che sembrano ora sostanzialmente ridimensionarsi, diano l'impressione che egli si sia trovato in una condizione di isolamento istituzionale, in ragione del ruolo da lui stesso svolto in alcune delicate indagini che hanno riguardato il Presidente del Consiglio ed altri politici.

Chiede, pertanto, che il Governo compia ogni sforzo per garantire l'autonomia e l'indipendenza del Corpo della Guardia di finanza.

**5-03006 Fugatti: Proroga dei termini di versamento delle imposte per i contribuenti soggetti agli studi di settore.**

Maurizio FUGATTI (LNP), rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maurizio FUGATTI (LNP) si dichiara soddisfatto della risposta.

**5-03007 Fluvi: Contributo aggiuntivo a carico dei soggetti che hanno usufruito della procedura per la regolarizzazione dei capitali detenuti illegalmente all'estero.**

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alberto FLUVI (PD), nel richiamare le considerazioni già svolte dalla propria parte politica in ordine all'esiguità dell'imposta straordinaria richiesta a coloro che hanno fruito della regolarizzazione delle attività detenute illegalmente all'estero, prevista dall'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009, ricorda come l'ammontare della stessa imposta sia stato determinato presumendo che le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero avessero generato, nell'ultimo quinquennio, un rendimento pari al 2 per cento annuo.

A tale riguardo evidenzia come tale ipotesi di rendimento risulti estremamente bassa, anche alla luce del fatto che, come si evince anche dai dati contenuti nella relazione annuale presentata all'Assemblea della Banca d'Italia dal Governatore Draghi lo scorso 31 maggio, il tasso medio effettivo di rendimento dei Buoni poliennali del Tesoro è stato pari, nel quinquennio 2004-2008, al 4 per cento.

Essendo realistico assumere che i capitali detenuti all'estero, e successivamente regolarizzati, abbiano ottenuto rendimenti almeno uguali, se non superiori, a quelli conseguibili attraverso l'investimento in

BTP, ritiene che il rimpatrio o la regolarizzazione sia stata consentita a fronte di un prelievo sostanzialmente irrisorio.

A tale proposito ricorda come altri Paesi, non soltanto dell'Unione europea, abbiano consentito la regolarizzazione delle attività illecitamente detenute all'estero, ma abbiano richiesto il versamento delle relative imposte in misura ordinaria, prevedendo il pagamento in forma ridotta delle sole sanzioni.

In tale contesto ritiene che il Governo, nel quadro della pesante manovra finanziaria appena adottata, dovrebbe imporre ai soggetti che hanno usufruito della predetta procedura di regolarizzazione un contributo aggiuntivo, rapportato quanto meno al rendimento dei BTP nel quinquennio 2004-2008.

Si dichiara pertanto insoddisfatto della risposta.

**5-03008 Occhiuto: Adozione del decreto ministeriale per la determinazione delle modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali previste per le zone franche urbane.**

Roberto OCCHIUTO (UdC) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Roberto OCCHIUTO (UdC) rileva come la risposta del Sottosegretario appaia preoccupante, in quanto conferma il timore che le previsioni di cui all'articolo 43, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge n. 78 del 2010, relative all'istituzione delle cosiddette « zone a burocrazia zero », vanifichino del tutto l'istituto delle zone franche urbane, in quanto tali norme utilizzano le già scarse risorse finanziarie stanziare dall'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006 per l'istituzione delle zone franche.

Esprime pertanto perplessità rispetto a tale scelta del Governo, evidenziando come le zone franche urbane costituiscano uno

strumento di sostegno snello, di natura sostanzialmente automatica, mentre la normativa di cui all'articolo 43 del decreto-legge n. 78 prevede una procedura molto più complessa, attribuendo ai sindaci – ove la zona a burocrazia zero coincida con la zona franca urbana – il potere di concedere contributi alle nuove iniziative produttive realizzate in tali aree.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**Sui lavori della Commissione.**

Marco CAUSI (PD) desidera esprimere alcune considerazioni sul disegno di legge C. 3118, recante individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, all'esame della Commissione in sede consultiva della Commissione nella seduta di domani, al fine di segnalare al relatore alcuni aspetti considerati rilevanti dal suo gruppo.

In primo luogo, in merito agli articoli 2 e 3, i quali recano l'elenco delle funzioni fondamentali dei comuni e delle province, ritiene opportuno inserire in tale ambito anche la funzione relativa alla gestione dei tributi e delle entrate proprie di tali enti.

Crede invece che gli articoli 13-*bis* e 23-*bis*, recanti, rispettivamente, delega al Governo per definire una disciplina organica delle disposizioni concernenti il Comune di Campione d'Italia e disposizioni sulla possibilità, per i Presidenti delle regioni, di avvalersi della diretta collaborazione di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché di avvocati dello Stato, non abbiano alcun legame con il contenuto proprio del provvedimento.

Per quanto riguarda l'articolo 29, comma 2, che, tra l'altro, inserisce nel Testo unico delle disposizioni sugli enti locali, i nuovi articoli 147-*quater* e 147-*sexies*, concernenti, rispettivamente, i controlli sulle società partecipate dagli enti locali ed ai controlli sugli organismi gestionali partecipati dai medesimi enti, considera necessario coordinare tra loro tali

disposizioni, che risultano in gran parte analoghe, facendo rifluire il contenuto dell'articolo 147-*quater* nel testo dell'articolo 147-*sexies* ed integrando opportunamente quest'ultimo, nel senso di renderlo applicabile anche alle società partecipate.

Relativamente al comma 8 dell'articolo 151 del TUEL, modificato dall'articolo 29, comma 3, il quale prevede che al rendiconto gli enti locali sia allegata una relazione sull'efficacia dell'azione condotta dalla Giunta dell'ente, suggerisce l'opportunità di rafforzare tale previsione, stabilendo che la relazione debba utilizzare i dati ottenuti dalle attività di controllo di gestione e recare una quantificazione dei servizi offerti, dei costi unitari dei servizi e del grado di copertura dei fabbisogni, prevedendo inoltre che, per le province ed i comuni con popolazione al di sopra di 15.000 abitanti, la relazione stessa sia redatta in forma di bilancio sociale.

Auspica quindi che il relatore sul provvedimento voglia tener conto di tali rilievi in sede di formulazione della sua proposta di parere.

Ivano STRIZZOLO (PD) esprime perplessità circa le modifiche apportate dall'articolo 30 del disegno di legge C. 3118, all'articolo 234 del TUEL, in particolare laddove si consente ai comuni aventi una popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti di affidare la funzione di revisione economico-finanziaria ad un revisore unico, anziché ad un organo collegiale di tre membri. Ritiene infatti che tale previsione rischi di pregiudicare l'efficacia della revisione stessa, in contrasto con le esigenze di trasparenza ed efficienza della pubblica amministrazione, nonché con gli interessi degli stessi comuni.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, ritiene che le considerazioni formulate sul dise-

gno di legge C. 3118 potranno essere approfondite in occasione dell'esame, in sede consultiva, del predetto disegno di legge, che si concluderà nella seduta di domani. Assicura, comunque, nella sua qualità di relatore sul provvedimento, che i rilievi espressi saranno attentamente valutati ai fini della predisposizione della proposta di parere, tenendo naturalmente conto degli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 9 giugno 2010.*

**Audizione di rappresentanti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sulle problematiche relative all'operatività della giustizia tributaria.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.20.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 9 giugno 2010.*

**Audizione del dottor Corrado Passera, Consigliere Delegato e Chief Executive Officer di Intesa Sanpaolo Spa, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca, recanti disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 16.

## ALLEGATO 1

**5-03005 Barbato: Indagini nei confronti del Colonnello della Guardia di finanza Salvatore Paglino.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione alla vicenda evidenziata con l'interrogazione in esame il Comando Generale della Guardia di finanza ha riferito che nei riguardi del Tenente Colonnello Salvatore Paglino è stata eseguita, il 31 maggio 2010, un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nell'ambito del procedimento penale (n. 14218/09 R.G.N.R.) incardinato presso il Tribunale di Bari.

L'ufficiale superiore è indagato per i reati di:

a) concorso continuato in peculato, in quanto si sarebbe appropriato di utenze fisse e mobili, di cui aveva la disponibilità per ragioni d'ufficio, per effettuare chiamate personali;

b) rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio e *stalking*.

Per effetto della citata misura restrittiva della libertà personale, l'interessato è da considerarsi sospeso precauzionalmente dall'impiego, a titolo obbligatorio, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge 10 aprile 1954, n. 113 (il relativo provvedimento è in corso di formalizzazione).

Il predetto Comando Generale precisa, inoltre, che, come risulta agli atti, il tenente colonnello Paglino nell'anno 1997 è stato richiamato, ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento di disciplina militare, per non aver esercitato, quale Comandante dell'allora Gruppo di Catanzaro, una adeguata azione di controllo sull'attività di riorganizzazione dello schedario in dotazione a un Reparto dipendente.

È stato oggetto di un procedimento penale acceso presso l'Autorità Giudiziaria

di Crotona nel 2003 in ordine alle ipotesi di reato di peculato e abuso d'ufficio.

La vicenda in questione è stata archiviata sia dall'Autorità Giudiziaria procedente, che, ha escluso responsabilità penali dell'interessato, sia in ambito amministrativo.

Nell'anno 2005 è stato destinatario di un esposto anonimo per fatti analoghi a quelli del procedimento penale che lo aveva riguardato nel 2003. L'esposto, sottoposto al vaglio dell'Autorità Giudiziaria di Crotona, che non ha ritenuto di iscrivere alcuna persona nel registro degli indagati, è stato successivamente archiviato anche in ambito amministrativo.

Per quanto attiene ai meccanismi di monitoraggio e controllo interni al Corpo della Guardia di Finanza, volti ad escludere l'uso di dotazioni di servizio per scopi privati, il Comando Generale ritiene utile evidenziare che i militari del Corpo soggiacciono, oltre che alla Costituzione e alle leggi ordinarie:

1) ai codici penali militari di pace e di guerra;

2) alla legge sui principi (11 luglio 1978, n. 382) e al Regolamento di disciplina militare (decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545);

3) alle leggi di Stato, nel cui ambito sono previste rigorose misure disciplinari e cautelari applicabili, tra l'altro, in caso di commissione di gravi reati ed illeciti di natura amministrativa (oltre a quelle già previste nell'ambito del Testo unico sul pubblico impiego, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

4) a un codice deontologico interno;

5) a numerose circolari interne in materia di azione di comando e disciplina, attività di servizio nei diversi settori e gestione amministrativa.

Tale complesso normativo prevede rigorose misure di monitoraggio e controlli interni, infatti, nel settore della telefonia, puntuali disposizioni in materia sono contenute in una specifica circolare (« Disciplina sulla dotazione dei sistemi di telefonia del Corpo » – n. 72957/5432 in data 4 marzo 2008), che in sintesi prevede:

1) un definito piano di assegnazione delle utenze fisse e mobili, correlato ad effettive esigenze di servizio;

2) la possibilità di effettuare chiamate « personali », con addebito a carico dell'utente, attraverso l'anteposizione di un codice al numero da chiamare (funzione « *dual billing* »);

3) la ricognizione, con cadenza annuale, delle esigenze di servizio che deter-

minano l'assegnazione delle utenze mobili « operative » (cioè con traffico uscente a carico dell'Amministrazione);

4) il rilascio di una dichiarazione di responsabilità da parte dell'assegnatario di dotazione telefonica di servizio, affinché sia attestato che il traffico a carico dell'Amministrazione sia effettuato nell'esclusivo interesse del servizio;

5) specifici meccanismi di autorizzazione e controllo da parte dei Dirigenti dei Comandi responsabili della gestione delle risorse. Più in particolare è prevista un'attività di monitoraggio dei costi di telefonia fissa e mobile attraverso *report* bimestrali. Nell'ipotesi di fondato sospetto di irregolarità amministrative, sono disposte – da parte dei Comandanti competenti – appropriate attività di controllo e verifica.

Inoltre, un'analitica disciplina riguardante la gestione e l'utilizzo delle autovetture di servizio è contenuta nelle « Istruzioni sul servizio automobilistico », che il Corpo ha emanato già da tempo e costantemente aggiornato.

ALLEGATO 2

**5-03006 Fugatti: Proroga dei termini di versamento delle imposte per i contribuenti soggetti agli studi di settore.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento alla richiesta di proroga della scadenza dei versamenti delle imposte per i contribuenti soggetti agli studi di settore, si fa presente che è di imminente emanazione un provvedimento con il quale il Governo interviene nel senso auspicato dagli Onorevoli interroganti.

Tale intervento verrà adottato in considerazione della contingente situazione economica che ha comportato la profonda revisione degli studi di settore, per venire incontro anche alle richieste delle categorie rappresentative dei soggetti interessati.

## ALLEGATO 3

**5-03007 Fluvi: Contributo aggiuntivo a carico dei soggetti che hanno usufruito della procedura per la regolarizzazione dei capitali detenuti illegalmente all'estero.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il documento in esame attiene la normativa in materia di emersione di attività detenute all'estero, introdotta dal decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

In particolare, si propone, per i soggetti che hanno usufruito della procedura di regolarizzazione, il pagamento di un contributo aggiuntivo determinato, fissando ad una soglia superiore al 20 per cento annuo il rendimento presuntivo dei capitali detenuti all'estero nel periodo di riferimento.

Al riguardo, preliminarmente è opportuno far presente che le disposizioni introdotte con il decreto-legge n. 78 del 2009 si configurano come misure di carattere « non permanente » volte a favorire l'emersione di attività sia finanziarie sia di altra natura, detenute all'estero in violazione della normativa fiscale.

La possibilità di accedere alla regolarizzazione si è quindi caratterizzata proprio per la temporaneità della disciplina introdotta, essendo stato previsto per la sua attivazione un arco temporale limitato

(inizialmente dal 15 settembre al 15 dicembre 2009, successivamente prorogato fino al mese di aprile 2010).

In concreto, attraverso l'emersione si è consentito di far rientrare in Italia denaro e attività di natura finanziaria (rimpatrio) oppure di continuare a mantenere le attività all'estero (regolarizzazione).

Alla luce di quanto riferito, il Dipartimento delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate rilevano che si è, quindi, in presenza di situazioni giuridiche ormai definite, in relazione alle quali non sembra possibile intervenire.

Per quanto concerne poi la considerazione sulla circostanza che i capitali detenuti all'estero e successivamente regolarizzati abbiano ottenuto rendimenti superiori al 2 per cento annuo, misura presa come parametro del rendimento presunto delle attività rimpatriate o regolarizzate, si evidenzia che nella fattispecie si tratta di una presunzione assoluta che esplica effetti esclusivamente ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria, senza tener conto del reale rendimento conseguito e, quindi, non incide in alcun modo sui profili applicativi della normativa sullo scudo fiscale.

## ALLEGATO 4

**5-03008 Occhiuto: Adozione del decreto ministeriale per la determinazione delle modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali previste per le zone franche urbane.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si chiede di conoscere le eventuali iniziative volte ad adottare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – di cui all'articolo 1, comma 341-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – per la determinazione delle condizioni, dei limiti e delle modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali previste per le Zone franche urbane.

I competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria stanno in verità proseguendo i lavori d'intesa con le altre amministrazioni coinvolte, per la stesura del provvedimento in questione.

Non si possono del resto sottacere le alterne vicende della norma primaria riguardante le Zone franche urbane, recentemente abrogata dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 194 del 2009 e, poi, ripristinata in sede di conversione del medesimo decreto-legge per effetto di una soppressione della disposizione abrogativa. Né tacere i non indifferenti problemi tecnici connessi con l'eventuale coniugazione delle risorse effettivamente stanziati e la gestione di un beneficio articolato su quattro diverse esenzioni (imposte sui redditi, IRAP, ICI e contributi previdenziali).

Va poi segnalato l'articolo 43, comma 2, lettera *b*), del recentissimo decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che ha previsto l'istituzione delle Zone a burocrazia zero.

Per le Zone a burocrazia zero, eventualmente coincidenti con le ZPU presenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Cala-

bria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, si consente al Sindaco territorialmente competente di concedere contributi diretti alle nuove iniziative produttive, ivi avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010 (31 maggio 2010), utilizzando le stesse risorse stanziati dal comma 340 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

Il nuovo strumento agevolativo, oltre a distinguersi dal regime delle Zone franche urbane per la modalità di erogazione del beneficio (non più sotto forma di esenzione fiscale ma di contributo diretto), diverge, altresì, per l'ambito soggettivo di applicazione, circoscritto alle sole nuove iniziative produttive avviate successivamente alla data del 31 maggio 2010 (il regime ZFU è, invece, fruibile dalle piccole e microimprese che hanno iniziato una nuova attività economica nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012 e da quelle che hanno iniziato la propria attività antecedentemente al 1° gennaio 2008 ma in quest'ultimo caso nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 *de minimis*).

Data l'identità delle risorse disponibili, l'attivazione delle Zone a burocrazia zero, rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, costituisce ora inevitabilmente una eventualità del tutto preeliminabile rispetto alla applicazione del più risalente strumento delle ZFU.